

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali - azione giudiziaria per il rispetto delle - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3564 del 12/03/2002

Costruzione edificata in zona con vincolo di inedificabilità caducato - Normativa applicabile -
Costruzione in zona soggetta a vincolo di inedificabilità - Normativa applicabile.

In caso di caducazione del vincolo di inedificabilità (nella specie, verde pubblico), cui una determinata zona del territorio comunale sia stata assoggettata dal P.R.G., tale zona va assimilata a quelle prive di disciplina urbanistica, con la conseguenza che la facoltà di realizzare costruzioni è soggetta all'osservanza della distanza prescritta dall'art. 17 legge n. 765 del 1967 e, in caso d'inapplicabilità di tale norma per non essere stato adottato un provvedimento integrativo del P.R.G. (quarto comma art. cit.), all'osservanza della distanza prescritta dall'art. 873 cod. civ., con conseguente applicabilità, nell'una o nell'altra ipotesi, dell'art. 876 cod. civ. in tema di costruzioni in aderenza. Peraltro, anche la costruzione realizzata in zona soggetta a vincolo di inedificabilità deve osservare le norme in materia di distanza previste dalla legislazione speciale o, in via residuale, dal codice civile, poiché la tutela ripristinatoria prevista da tali norme non può venire meno per il fatto che lo strumento urbanistico, vietando nella zona ogni costruzione, non contenga prescrizioni sulle distanze, ne', tantomeno, per il fatto che la P.A. ometta o ritardi di sanzionare con provvedimenti a carattere reale la violazione del vincolo di inedificabilità.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3564 del 12/03/2002